



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 15 dicembre 2015

Protocollo: 140423/RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Ai componenti del Tavolo e-customs

OGGETTO: Operazioni di transito comunitario/comune.

Compilazione della prima suddivisione della casella 18 “Identità
del mezzo di trasporto alla partenza” del DAU.

In seguito a richieste di chiarimenti di alcune associazioni di categoria, si rammenta che, per le operazioni in parola, la valorizzazione del campo 18.1 – “Identità mezzo trasporto alla partenza” del messaggio ET è, in conformità a quanto stabilito nell’allegato 37 del Reg. CEE n.2454/93, obbligatoria ad eccezione del caso in cui la spedizione è effettuata in container.

In tal caso, in luogo dell’identità del mezzo di trasporto alla partenza, i campi:

- 31.2 - “Numero dichiarato dei container”;
- 31.2.1 - “Sigla del container”

presenti nel tracciato del messaggio ET1 devono essere valorizzati, come richiesto dalla condizione C55¹.

Pertanto, si richiamano gli uffici all’osservanza delle presenti disposizioni nelle fasi di rilascio e di conclusione a destino dell’operazioni di transito.

Il Direttore Centrale

f.to Teresa Alvaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lg.vo n. 39/93

¹ Condizione C55: “Se la casella 19 del DAU (“trasporto in container”) vale 1 almeno in un singolo della dichiarazione deve essere valorizzata la sigla del container”.